



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale 95018840017

via Roma 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
rdp.privacy@pec.it – avv.galvagno@gmail.com

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO**

Periodo: dal 01/06/2019 al 31/05/2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Oggetto, durata e descrizione del servizio |
| Art. 2 | Tipologia dell'utenza |
| Art. 3 | Caratteristiche del Servizio |
| Art. 4 | Personale |
| Art. 5 | Coordinamento tra l'Ente e la Ditta |
| Art. 6 | Sedi |
| Art. 7 | Adempimenti della Ditta |
| Art. 8 | Costi |
| Art. 9 | Formazione del personale |
| Art. 10 | Assicurazioni |
| Art. 11 | Sciopero del personale |
| Art. 12 | Norme legislative |
| Art. 13 | Applicazione contrattuale |
| Art. 14 | Pagamenti e Fatture |
| Art. 15 | Spese |
| Art. 16 | Attività di controllo dell'Unione NET |
| Art. 17 | Cauzione definitiva |
| Art. 18 | Penalità |
| Art. 19 | Ipotesi di risoluzione del contratto |
| Art. 20 | Foro competente |
| Art. 21 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
| Art. 22 | Clausola sociale |
| Art. 23 | Trattamento dei dati e tutela della privacy |
| Art. 24 | Carta dei Servizi |

ALLEGATO:

Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 1 – Oggetto, durata e descrizione del servizio

L'appalto ha per oggetto la gestione del **Servizio Sociale territoriale** dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settore Servizi Socio-assistenziali (di seguito indicata come Unione NET), per le attività di gestione delle Aree per tipologia d'utenza (minori, disabili, adulti in difficoltà ed anziani) e di supporto amministrativo nella gestione delle stesse. L'appalto avrà una durata di **2 anni**, per il periodo presunto dal 01/06/2019 al 31/05/2021.

Il relativo **importo totale presunto** è pari ad € 467.714,31 oltre Iva a norma di legge, di cui € 9.396,16 oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. L'**importo a base d'asta soggetto a ribasso** è pertanto pari ad € 458.318,15 oltre IVA.

L'oggetto del menzionato servizio è il seguente:

il Settore dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Unione NET articola la propria organizzazione su quattro Aree operative multi professionali, ognuna con un Responsabile, come di seguito elencate: area minori, area disabili, area adulti in difficoltà e area anziani. Ad oggi la fotografia del territorio corrispondente all'Unione NET evidenzia elevate criticità, sofferenze e disagi in capo alla famiglia. In merito, l'intervento professionale dell'Assistente Sociale, in un'ottica trifocale, tiene conto della relazione persona/ambiente, prevedendo interventi che coinvolgono il singolo individuo e la famiglia, attraverso l'organizzazione e la progettazione in capo all'Ente che traduce le singole istanze in progettualità che rispondono ai bisogni emergenti nella comunità territoriale.

Gli interventi degli Assistenti Sociali sono volti a rafforzare le persone e i loro nuclei familiari per la risoluzione di bisogni di "salute sociale" attraverso il potenziamento e la promozione delle risorse individuali, familiari e territoriali e tengono conto della programmazione e dell'organizzazione del servizio connesse alle realtà territoriali di riferimento del servizio sociale stesso.

Gli interventi del servizio sociale sono quindi rivolti alla famiglia, intesa come soggetto trasversale alle diverse problematiche territoriali. Nella famiglia sono spesso presenti disagi che coinvolgono i minori, i genitori, nello svolgimento del loro ruolo, anziani, non più autosufficienti, persone con disabilità, povertà sociale ed emarginazione. Gli interventi, le cure, possono essere accolte dalla famiglia, ma essa è anche intesa come soggetto che condivide le progettualità volte al superamento delle difficoltà che può incontrare.

Per questi motivi la relazione ed il confronto con le famiglie è delicata ed articolata e coinvolge diverse figure professionali con elevate capacità professionali, empatiche, organizzative e di integrazione. In questo senso assume significato anche il rapporto integrato con gli Enti Locali, la Scuola e le Istituzioni, che organicamente fanno parte della dimensione comunitaria, diventando risorse preziose e spendibili sul territorio, in un'ottica di prevenzione e di rimozione degli squilibri/rischi della comunità stessa. I nuclei in disagio composti da più tipologie di persone (anziani, disabili, adulti, minori) possono essere oggetto di progetti volti al superamento delle problematiche presenti solo se opportunamente presi in carico da più figure professionali, quali le sociali, le educative e le sanitarie.

In particolare la presenza della figura dell'Assistente sociale nell'ambito del Servizio Sociale territoriale consente, attraverso una co-progettazione tra le parti coinvolte, la presa in carico globale del nucleo rispettandone le singole complessità e la cura integrata tra diversi servizi al fine di garantire il superamento delle problematiche presenti.

Nello specifico, la progettualità e le azioni sono caratterizzate da:

1) Assistenti Sociali:

Segretariato sociale: attività di informazione e consulenza in risposta al bisogno di informazione dei cittadini, con l'obiettivo di promuovere l'esigibilità dei diritti sociali. È strumento di orientamento del cittadino e di conoscenza di tutte le risorse della comunità: pubbliche, del terzo settore, private. Assolve anche alla funzione di:

- porta unitaria di accesso ai servizi sociali e sociosanitari quando, oltre ad un bisogno informativo, si manifestano bisogni di natura sociale e sociosanitaria;
- osservatorio, in risposta all'esigenza di disporre di uno strumento di lettura dei fenomeni di evoluzione dei bisogni sociali e di monitoraggio delle risorse disponibili;

Servizio sociale professionale: attività finalizzata alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia o/o del gruppo sociale, all'attivazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, e più precisamente:

- presa in carico da parte dei menzionati Assistenti sociali dei nuclei che si rivolgono per la prima volta al servizio, indipendentemente dalla valutazione di "appartenenza" ad un'area specifica (minori, disabili, adulti

in difficoltà, anziani). Tale presa in carico potrà avvenire per un tempo limitato, atto a fornire una risposta adeguata alle esigenze manifestate dal nucleo oppure a garantire il passaggio della presa in carico ad un operatore appartenente ad una delle aree, in base alla valutazione della problematica prevalente presente nel nucleo stesso. Le modalità di primo ascolto prevedono l'accesso diretto dei cittadini, in orari definiti;

- presa in carico da parte dei menzionati Assistenti sociali dei nuclei che presentano problematiche continuative nel tempo e che necessitano di interventi specifici in base alla tipologia di disagio prevalente (minori, disabili, adulti in difficoltà, anziani).

Sono ricomprese nelle attività di Servizio sociale professionale:

- a) le attività connesse alla presa in carico (visite domiciliari, partecipazione a riunioni di rete, ecc);
- b) le attività di back-office (tenuta e aggiornamento cartella informatizzata, stesura di relazioni e report, partecipazione a riunioni di Area e dell'Ente, ecc);
- c) la partecipazione attiva alla progettazione e/o realizzazione di servizi per l'utenza, ove richiesto dal Responsabile di Area.

A ciascun Assistente Sociale compete la programmazione, l'organizzazione, il monitoraggio e il controllo delle prestazioni sociali fornite ai cittadini e/o ai nuclei familiari. Compete inoltre la titolarità in ordine alle ammissioni, sospensioni e/o cessazioni degli interventi in favore degli utenti, l'esame della situazione, la predisposizione del progetto e la costante verifica dello stesso e, in particolare, la verifica della congruità e puntualità delle prestazioni sociali rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente. Ciò presuppone pertanto:

- conoscenza dei contenuti della normativa di settore e degli atti regolamentari utilizzati nell'Ente; conoscenza degli atti regolamentari e della normativa afferenti alle diverse aree; puntuale utilizzo della modulistica e di altra reportistica definita secondo le esigenze di servizio, al fine di consentire il monitoraggio della domanda;
- utilizzo della strumentazione informatica, grazie al possesso di specifiche competenze: conoscenza del pacchetto "Office", navigazione sul WEB e, previa adeguata formazione, utilizzo di procedure specifiche del servizio; gestione della documentazione e dei dati secondo regole di trasparenza, correttezza e tutela della riservatezza;
- conoscenza dell'archivio della segreteria territoriale per poter supportare eventuali ricerche.

Il Servizio viene espletato presso le diverse sedi territoriali, e precisamente:

- Leini: via Volpiano, 38;
- San Benigno C.se: piazza Vittorio Emanuele II, 11;
- Settimo T.se: via Roma, 3;
- Volpiano: piazza Vittorio Emanuele II, 12.

2) *Personale amministrativo:*

attività amministrative: attività istruttorie nel campo amministrativo, contabile, tecnico a seguito di interpretazione di norme di legge di media complessità (predisposizione di determinazioni, proposte di deliberazioni, utilizzo di piattaforme informatizzate per caricamento dati e rendicontazioni, ecc.).

Art. 2 – Tipologia dell'utenza

Sono destinatari del servizio oggetto del presente Capitolato i cittadini residenti nel territorio del Settore Socio-assistenziale dell'Unione NET (i Comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano); l'ammissione agli interventi, prestazioni ecc. sono regolati dalla normativa nazionale, regionale e dai Regolamenti dell'Ente.

Art. 3 – Caratteristiche del Servizio

L'organizzazione del Servizio è di esclusiva competenza dei Responsabili di Area di Unione NET. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, la completa gestione/organizzazione/amministrazione/contabilità/programmazione ed attuazione di quanto necessario.

Il servizio dovrà essere assicurato, di norma, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08:00/19:00. In ragione di particolari ed eccezionali esigenze potrà essere richiesta, tuttavia, anche l'estensione dell'orario lavorativo in altre fasce orarie o nei giorni di sabato e festivi.

Art. 4 – Personale

Per la gestione delle aree sopra meglio specificate, l'aggiudicatario dovrà impiegare le seguenti figure professionali, per un totale di 94 settimane complessive:

- n. 5 Assistenti sociali, con un orario settimanale di 38 ore ciascuno;
- n. 1 Assistente sociale, con un orario settimanale di 19 ore, da attivare su richiesta dell'Ente.

Il monte ore totale presunto degli Assistenti sociali previsto per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2021 è pari a 19.646 ore.

- n. 1 Referente, con un orario settimanale di 1,5 ore, per 94 settimane, per un monte ore totale pari a 141.
- n. 1 figura amministrativa, con un orario settimanale di 38 ore, per 94 settimane, per un monte ore totale pari a 3.572 ore.

Il Referente:

- A. coordinerà gli operatori impiegati nel servizio;
- B. si relazionerà con frequenza almeno mensile con i Responsabili di Area per esigenze di servizio, modalità operative, tipologie di intervento, omogeneità con servizi analoghi, anche in riferimento ai controlli che l'Unione NET riterrà più opportuno realizzare e alle eventuali segnalazioni di disservizio
- C. garantisce la propria reperibilità telefonica.

Subordinatamente alle specifiche esigenze connesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il Responsabile di Area potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria di impiegare le risorse sopra evidenziate con una diversa modulazione. Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo i principi della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.

Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione di esso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza.

La gestione del Servizio dovrà essere svolta dalla Ditta impiegando:

1. Assistenti sociali che siano in possesso dei seguenti *titoli di studio e requisiti*:
 - Laurea di primo livello in Servizio Sociale;
 - iscrizione all'Albo Regionale degli Assistenti Sociali;
 - conoscenza ed uso di apparecchiature e software informatici;
2. un Referente in possesso di una significativa e documentabile esperienza di referenza e coordinamento di *équipes* di servizi sociali territoriali ed in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - Laurea in Servizio Sociale, o Pedagogia, Psicologia, oppure:
 - Laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 520/1998, oppure:
 - Laurea in Scienza dell'Educazione - indirizzo educatore professionale, oppure:
 - Diploma/attestato di qualifica di educatore professionale conseguito in base ai corsi autorizzati dalla Regione Piemonte o equipollente se di altre regioni o Stati Europei.
3. Una figura amministrativa in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - conoscenza ed uso di apparecchiature e software informatici;
 - possesso di attitudini relazionali volte alla collaborazione all'interno dell'organizzazione e alle attività dirette con l'utenza, anche complesse, a carattere negoziale (esempio attività di sportello e accoglienza pubblico).

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso della patente di guida "B". Per gli spostamenti necessari all'effettuazione dei servizi (visite domiciliari, riunioni, incontri, gestione sportello ecc.), la Ditta provvederà con mezzi a tal fine messi a disposizione, le cui spese saranno a carico della ditta stessa e quindi ricomprese nell'offerta.

Viene riconosciuta la possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto dell'Unione NET, solo nel caso in cui sia necessario accompagnare utenti e solo su preventiva autorizzazione di un Responsabile dell'Unione NET.

La Ditta è tenuta a garantire le prestazioni richieste, favorendo la continuità del personale operante per tutta la durata dell'appalto. Nell'ipotesi di sostituzioni temporanee o definitive la Ditta dovrà comunicare sempre in forma scritta all'Ente Gestore i nominativi dei nuovi operatori nonché trasmettere la documentazione ad essi relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della loro entrata in servizio. Al Responsabile di Area è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere con motivazioni scritte la sostituzione di un operatore ritenuto inadeguato. La Ditta dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali consecutive dalla richiesta scritta.

La rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nelle attività oggetto del Servizio è demandata alla Ditta, che si rende garante del rispetto degli orari concordati. A tale scopo la Ditta medesima dovrà dotarsi di idonei strumenti di rilevazione delle presenze in servizio del personale.

Tutto il personale della Ditta deve impegnarsi a rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura per le prestazioni effettuate o a qualsiasi altro titolo, nonché a rispettare la normativa in materia di riservatezza dei dati. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà all'Ente Gestore, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Ente gestore ed il personale addetto all'espletamento dell'attività affidata alla Ditta. La Ditta, previa comunicazione scritta all'Ente, potrà avvalersi di volontari in servizio civile, volontari e/o tirocinanti. Questo personale opererà sotto la diretta responsabilità della medesima e dovrà essere in regola con le coperture assicurative e le prescrizioni sanitarie vigenti. In nessun caso la presenza di volontari, volontari in servizio civile e/o tirocinanti potrà essere sostitutiva del servizio esperito dal personale della Ditta. I nominativi, i *curricula* formativi, la qualificazione degli operatori attivati per la realizzazione del progetto di intervento ed impegnati nelle attività, nonché delle eventuali figure professionali "aggiuntive", dovranno essere comunicati per iscritto all'Ente, entro dieci giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio e comunque prima dell'avvio del servizio stesso.

Art. 5 – Coordinamento tra l'Ente e la Ditta

L'Ente individua nel Responsabile di Area dell'Ente Gestore, o suo delegato, il riferimento per la gestione dei rapporti con la Ditta. In caso di vacanza temporanea del proprio Referente, la Ditta è tenuta a comunicare preventivamente ovvero, nel caso di circostanze imprevedibili, nel più breve tempo possibile al Responsabile di Area il nominativo del sostituto. In caso di sostituzione definitiva, la Ditta dovrà comunicare in forma scritta all'Unione NET il nominativo del nuovo Referente, che dovrà possedere specificatamente gli stessi requisiti formativo-professionali del precedente titolare della funzione, nonché trasmettere la documentazione ad esso relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della sua entrata in servizio. La Ditta invierà una relazione semestrale sull'andamento del Servizio svolto.

Art. 6 – Sedi

L'Ente metterà a disposizione della Ditta le seguenti sedi territoriali (comprendenti gli arredi, le suppellettili e la strumentazione informatica), in una misura correlata alle esigenze del presente servizio:

- Leini: via Volpiano 38;
- San Benigno C.se: piazza Vittorio Emanuele II, 11;
- Settimo T.se: via Roma, 3;
- Volpiano: piazza Vittorio Emanuele II, 12.

Art. 7 – Adempimenti della Ditta

Pena la sospensione dei pagamenti, per i quali la Ditta non potrà opporre eccezioni all'Ente, né avrà titolo al risarcimento danni, la Ditta medesima è tenuta a:

- fornire ogni operatore di un telefono cellulare, che dovrà essere tenuto funzionante ed utilizzato durante le ore di servizio, i cui numeri dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ente;
- mettere a disposizione gli automezzi di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- trasmettere mensilmente in allegato alla fattura una tabella (oltre a copia dei fogli di presenza) da

concordare con il Responsabile di Area, attestante sulla base della programmazione prevista, il monte ore effettivamente erogato nel mese di riferimento da ogni operatore impegnato nelle attività con l'indicazione:

- degli scostamenti verificatisi rispetto all'orario previsto;
- delle assenze (per permessi, malattia, godimento di periodi di congedo ordinario, straordinario ecc.) e/o delle sostituzioni degli operatori;
- trasmettere semestralmente, non oltre il mese successivo al semestre di riferimento, al Responsabile di Area tramite il proprio Referente una relazione dettagliata sulla gestione del Servizio;
- presentare alle scadenze previste la documentazione probatoria comprovante l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative previste.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato elettronico.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a presentare:

1. l'elenco dei dati anagrafici del personale dipendente, unitamente alla dichiarazione di iscrizione del medesimo all'INAIL;
2. il *curriculum* formativo, i titoli di studio, l'esperienza professionale, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, relativamente a:
 - Referente della Ditta;
 - operatori attivati per la realizzazione del progetto di intervento, impegnati nelle attività;
 - altre figure professionali eventualmente proposte;
3. i nominativi degli eventuali volontari in servizio civile, volontari e/o tirocinanti di cui la Ditta intenda avvalersi;
4. copia dei documenti di guida di tutto il personale che verrà impiegato nel Servizio;
5. copia delle polizze assicurative, complete di tutti gli allegati, menzionate all'interno del presente Capitolato;
6. copia delle polizze R.C. auto con estensione ai terzi trasportati, complete di tutti gli allegati, nonché documentazione probatoria attestante il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale relativamente agli automezzi utilizzati nell'espletamento delle attività oggetto del Servizio;
7. versamento della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato;
8. la documentazione necessaria per la stipula del contratto nonché eventuale altra documentazione che si riterrà idonea.

In caso di carente o irregolare presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, o di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Art. 8 – Costi

Il costo di affidamento è onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal Capitolato e derivanti dalla gestione del Servizio in essere. L'Unione NET riconoscerà unicamente le ore di servizio effettivamente prestate. Il compenso sarà su base oraria, moltiplicato per il numero di ore svolte mensilmente.

Art. 9 – Formazione del personale

L'aggiudicatario provvederà, senza oneri a carico dell'Unione NET, alla formazione iniziale e permanente del proprio personale, attraverso l'attivazione di iniziative inerenti alle attività richieste ed aderirà alle iniziative formative proposte dall'Ente. In particolare la Ditta deve riconoscere la formazione obbligatoria prevista per gli Assistenti sociali.

Le parti concorderanno, sulla base delle esigenze organizzative connesse all'espletamento del Servizio, le modalità di partecipazione del personale a tali iniziative di formazione. Nel caso di percorsi di supervisione organizzati dall'Ente e rivolti agli Assistenti Sociali, il personale della Ditta aggiudicataria sarà tenuto a parteciparvi, senza alcun onere a carico dell'Ente. Nel caso di percorsi formativi ritenuti indispensabili dall'Ente ai fini organizzativi, il personale della Ditta aggiudicataria sarà tenuto a parteciparvi, ma in tal caso le ore di formazione verranno riconosciute come ore lavorative.

Art. 10 – Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o agli utenti dei servizi o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, salvo gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria dovrà contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti alla gestione del servizio per un massimale RCT di € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro blocco unico con primaria compagnia.

Dovrà inoltre garantire un'assicurazione RC Auto con estensione ai terzi trasportati relativamente agli automezzi utilizzati nell'espletamento del Servizio, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00. L'impresa aggiudicataria si impegna infine ad attivare apposita polizza assicurativa infortuni per il personale non dipendente, con massimale non inferiore a € 250.000,00 caso morte e € 250.000,00 caso invalidità permanente.

Art. 11 – Sciopero del personale

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, con riferimento alla vigente normativa, la Ditta deve darne comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima al Responsabile di Area al fine di consentire l'avviso ai cittadini entro i 5 giorni antecedenti l'evento. In caso di mancata o ritardata comunicazione circa la data e le modalità di effettuazione dello sciopero, per cause imputabili alla Ditta, l'Ente procederà all'applicazione delle penalità di cui al Disciplinare.

Art. 12 – Norme legislative

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. In particolare la Ditta dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- previdenziale;
- assicurativa;
- di sicurezza sui posti di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro adottando tutte le misure previste dalla vigente legislazione ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La Ditta medesima è pertanto responsabile:

1. dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro del proprio personale,
2. dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalle vigenti norme igieniche ed infortunistiche riconoscendo all'Ente appaltante l'assoluta estraneità in relazione a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che dovesse instaurarsi tra la stessa Ditta ed il proprio personale.

La Ditta stessa è altresì responsabile degli eventuali infortuni, incidenti e sinistri che dovessero verificarsi agli ospiti nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non (imprudenza, imperizia, negligenza, colpa grave o dolo ecc.) nella gestione del servizio. L'Ente si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette norme da parte della Ditta riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.

Art. 13 – Applicazione contrattuale

L'Impresa aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Art. 14 - Pagamenti e Fatture

L'Impresa aggiudicataria dovrà emettere fatturazione mensilmente, in regola con le attuali disposizioni legislative. La mancanza alle scadenze prescritte e/o la contestazione anche di uno solo dei documenti previsti da Disciplinare e Capitolato sospenderà la liquidazione delle fatture stesse. La liquidazione avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, intendendosi detti corrispettivi onnicomprensivi di tutti gli oneri posti a carico della Ditta, derivanti dalla gestione del Servizio in essere.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Tale termine è dovuto al fatto che l'Unione, non disponendo di entrate proprie, dipende dai tempi tecnici di trasferimento delle risorse da parte degli altri Enti. Inoltre si precisa che il termine può essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria, l'imposta di registro ed il rimborso delle spese di pubblicazione relative alla gara.

Art. 16 – Attività di controllo dell'Unione NET

L'Ente si riserva, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, di controllare il rispetto dei contenuti del presente Capitolato. Si potranno effettuare controlli tesi a verificare la rispondenza degli orari, la tenuta e conservazione delle cartelle sociali e della documentazione, etc. La Ditta è tenuta a collaborare per ogni ulteriore verifica che l'Ente riterrà opportuno attuare.

Art. 17 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è stabilita con le modalità e le misure previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, e fatti salvi i maggiori diritti dell'Ente, Unione NET procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa aggiudicataria causa d'inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva verrà restituita al completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Art. 18 – Penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile verso l'Ente del buon andamento del Servizio assunto, ed in particolare dell'osservanza da parte del proprio personale di ogni norma di idoneo e corretto comportamento nel rispetto dei diritti e della dignità degli ospiti destinatari del servizio.

L'Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Si riporta di seguito, a merito titolo esemplificativo, una casistica di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri sotto precisati:

- mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività: € 250,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione dei servizi – per motivi non imputabili a cause di forza maggiore: verrà applicata, da parte dell'Ente una penale pari a € 500,00 giornaliere moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto;
- mancata osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni prescritte dal Capitolato in merito al possesso dei requisiti da parte del personale addetto: € 500,00 per evento;
- mancata o ritardata comunicazione (per cause imputabili all'impresa) circa date e modalità nell'ipotesi di proclamazione di sciopero: € 500,00 per evento;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e/o dei familiari: € 800,00 per ogni singolo evento;
- uso di mezzi non idonei al trasporto delle persone in carico: € 600,00 per evento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Ente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore dell'importo contrattuale.

Art. 19 – Ipotesi di risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara;
- sospensione, anche parziale, del servizio, escluse le cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- abituale deficienza, imperizia e negligenza nell'esecuzione del Servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Ente;
- recidiva delle inosservanze, ai sensi degli artt. 326, 621 e 622 del Codice Penale delle disposizioni disciplinanti il segreto d'ufficio nonché la riservatezza delle informazioni da parte del personale della Ditta addetto alla gestione del Servizio;
- quando la Ditta si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- quando, nel caso di Cooperativa sociale, la medesima venga a trovarsi nella situazione contemplata agli artt. 5 e 6 della Legge Regione Piemonte 18/94.
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla sua retribuzione e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- applicazioni di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato ad anno solare, corrisponda complessivamente al 10% dell'importo annuo contrattuale.

È comunque facoltà dell'Ente dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del Giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'Impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Ente in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Nel caso di Cooperativa Sociale, dell'avvenuta risoluzione del contratto è data notizia all'Ente competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 20 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere è escluso il ricorso all'arbitrato e sarà pertanto competente il Foro di Ivrea.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136. Tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 22 – Clausola sociale

Trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera ed al fine di garantirne la continuità, l'aggiudicatario provvederà ad assorbire il personale già in servizio nella precedente gestione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo di riferimento.

Art. 23 – Trattamento dei dati e tutela della privacy

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente, emanata in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy. L'aggiudicatario dichiara che i dati verranno trattati per finalità esclusivamente connesse alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e si impegna, pena la risoluzione della convenzione stessa, a garantire la riservatezza di tutte le informazioni e a non divulgare - anche successivamente alla scadenza - dati e notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno cagionato all'Ente o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle citate disposizioni normative, anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

L'Ente provvederà a designare l'aggiudicatario quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016, mediante il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali " allegato al presente Capitolato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 24 – Carta dei Servizi

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della legge 244/2007, la Impresa aggiudicatrice. si impegna a redigere una "Carta dei Servizi" in conformità dei principi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994. La Carta dei Servizi predisposta dall'impresa aggiudicataria si propone di far conoscere i servizi dalla stessa offerti e gli standard di qualità con cui si impegna a fornirli. L'Ente vigila e verifica il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi relativi alle prestazioni erogate dall'impresa aggiudicataria.

ALLEGATO

Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che:

- a) con la sottoscrizione del Contratto avente ad oggetto [●], il Titolare affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi;
- b) per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenza e tratterà Dati Personali, come di seguito definiti, il cui Titolare è Unione NET;
- c) il GDPR, all'articolo 28, stabilisce che i *“trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto”*;
- d) al contempo, ai sensi del GDPR, qualora *“un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- e) alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 28 GDPR, in modo da garantire che il trattamento avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR, ivi comprese quelle attinenti al profilo relativo alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Definizioni

1.1. Nel Contratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato stabilito nel presente paragrafo 1.1:

- 1.1.1. **“Autorità Giudiziaria”**: autorità giurisdizionale competente;
- 1.1.2. **“Codice Civile”**: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- 1.1.3. **“Codice Privacy”**: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e/o integrato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- 1.1.4. **“Contratto di Nomina”**: il presente documento, con il quale il Titolare nomina il Fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR per lo svolgimento dei Trattamenti necessari all'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto;
- 1.1.5. **“Contratto”**: il contratto sottoscritto da Unione NET e dal Fornitore e indicato nella Premessa a) del presente Contratto di Nomina;
- 1.1.6. **“UNIONE NET”**: Unione dei Comuni Nord Est Torino
- 1.1.7. **“Data di Cessazione”**: data di cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del presente Contratto di Nomina;
- 1.1.8. **“Dati Personali”**: ai sensi del GDPR, i dati personali sono *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”*. I Dati Personali comprendono sia i dati personali conferiti direttamente dagli interessati che quelli creati a partire da questi dal Fornitore o Titolare (cd. *inferred data*).
- 1.1.9. **“Fornitore”** o **“Responsabile”**: [●];
- 1.1.10. **“Garante Privacy”**: Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge n. 675/1996 e oggi disciplinata dal Codice Privacy;
- 1.1.11. **“GDPR”**: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- 1.1.12. **"Giorno Lavorativo"**: indica un giorno che non è un Sabato, una Domenica o una festa pubblica, nel quale le banche in Italia sono aperte per lavoro;
- 1.1.13. **"Interessati"**: le persone fisiche a cui si riferiscono i Dati Personali oggetto del Trattamento cui il Fornitore avrà accesso al fine di svolgere i Servizi.
- 1.1.14. **"Modifiche"**: le modifiche che il Titolare propone al Fornitore per adeguare il contenuto del Contratto di Nomina a eventuali novità della Normativa Privacy che incidono sugli obblighi del Titolare o del Fornitore;
- 1.1.15. **"Normativa Privacy"**: le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR, dal Codice Privacy e da ogni altra previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimenti emanati dal Garante Privacy, dall'Article 29 Working Party e dal Comitato europeo per la protezione dei dati;
- 1.1.16. **"Personale"**: il personale del Fornitore, ivi inclusi dipendenti, agenti, consulenti, stagisti e collaboratori, il cui intervento è strettamente necessario per lo svolgimento dei Servizi;
- 1.1.17. **"Provvedimento"**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento *"nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema"*.
- 1.1.18. **"Servizi"**: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del Contratto;
- 1.1.19. **"Sub-responsabile"**: qualsiasi soggetto terzo di cui il Fornitore si avvale per l'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto qualora espressamente autorizzato dal Titolare;
- 1.1.20. **"Titolare"**: Unione NET;
- 1.1.21. **"Trattamenti"**: ai sensi del GDPR, il trattamento di dati personali è *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- 1.1.22. **"Verifiche"**: le verifiche preliminari effettuate dal Titolare sull'organizzazione del Fornitore e sulle misure tecniche e organizzative da questi adottate al fine di verificare l'adeguatezza delle stesse alla luce dei requisiti del GDPR e della Normativa Privacy e la loro idoneità per la tutela dei diritti degli Interessati nello svolgimento dei Trattamenti. Tali Verifiche sono state effettuate tramite la compilazione di un questionario;
- 1.1.23. **"Violazione"**: ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali.
- 1.2. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, in alternativa, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del GDPR e, in subordine, del Codice Privacy.

2. Oggetto

- 2.1. Con il presente Contratto di Nomina, il Titolare nomina il Fornitore responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, con specifico riferimento alle operazioni di Trattamento dei Dati Personali connesse all'esecuzione dei Servizi, e fornisce al Responsabile le istruzioni per il Trattamento.
- 2.2. Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a:
- (i) trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi;
 - (ii) rispettare le istruzioni fornite dal Titolare, riconoscendo quest'ultimo come l'unico soggetto legittimato a stabilire le modalità, i mezzi e le finalità del Trattamento dei Dati Personali;
 - (iii) rispettare, nello svolgimento dei Servizi, la Normativa Privacy.
- 2.3. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile è tenuto a indicare al Titolare, per iscritto, l'esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Titolare e/o alla Normativa Privacy.

3. Verifica dei requisiti del Responsabile

Il Fornitore dichiara e garantisce di avere dichiarato il vero nel corso delle Verifiche svolte dal Titolare e si impegna a comunicare prontamente al Titolare qualsivoglia modifica nel proprio assetto organizzativo o societario che possa avere impatto sull'esito di tali Verifiche.

4. Personale del Fornitore

- 4.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i Dati Personali sono trattati esclusivamente dal Personale.
- 4.2. Il Fornitore si impegna a nominare i soggetti di cui al precedente paragrafo incaricati del trattamento o, in ogni caso, ad autorizzarli espressamente al trattamento e a fornire loro istruzioni per iscritto, nel rispetto della Normativa Privacy. Attraverso tali nomine, il Responsabile fornisce al Personale precise istruzioni sul trattamento dei Dati Personali, assicurando che i Dati Personali siano trattati nel rispetto della Normativa Privacy e del presente Contratto di Nomina, e che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impeginate anche alla riservatezza.
- 4.3. Il Fornitore si impegna a prevedere corsi di formazione periodici in materia privacy per il Personale.
- 4.4. Nell'ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Fornitore anche dei servizi di amministrazione di sistema, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento e, in particolare, a:
 - 4.4.1. designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/i che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, è/sono in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza);
 - 4.4.2. fornire al Titolare gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di permettere al Titolare stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario;
 - 4.4.3. svolgere tutti i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento.Al contempo, il Fornitore si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo o onere in cui quest'ultimo dovesse incorrere a seguito della violazione da parte del Fornitore di uno o più degli obblighi poc'anzi indicati.

5. Sub-responsabili

- 5.1. Al Fornitore è fatto divieto di avvalersi, senza espressa autorizzazione di Unione NET di soggetti terzi per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, di subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati Personali.

6. Sicurezza dei Dati Personali

- 6.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Fornitore si obbliga a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy. Il Fornitore adotta almeno le misure indicate dall'articolo 32, paragrafo 1, GDPR, nonché quelle altre indicate dal Titolare del trattamento.
- 6.2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali ai sensi del precedente articolo 4, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei Trattamenti che sono necessari per la prestazione dei Servizi nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

7. Diritti degli Interessati

- 7.1. Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a:
 - (i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, ricevuta, direttamente o tramite un Sub-responsabile, dagli Interessati;
 - (ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:
 - a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte dell'Interessato;
 - b. segnalare al Titolare quali siano i Dati Personali in proprio possesso relativi all'Interessato che abbia esercitato il diritto di accesso;
 - c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano l'Interessato che abbia esercitato il diritto alla portabilità;

- d. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'Interessato;
 - e. limitare il trattamento dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte dell'Interessato;
 - f. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'Interessato i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.
- 7.2. A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 11.2 del presente Contratto di Nomina, si impegna sin d'ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli Interessati, a:
- (i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
 - (ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.

8. Violazione dei Dati Personali

- 8.1. Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni Violazione dei Dati Personali subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile.
- 8.2. Al fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la Violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali;
 - b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di Interessati i cui Dati Personali sono oggetto della Violazione;
 - c) descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
 - d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.
- 8.3. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla Violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

9. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali.

10. Obblighi del Titolare

Il Titolare dichiara e garantisce che:

- *i dati conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati;*
- *i Trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla Normativa Privacy;*
- *comunicherà al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento.*

11. Durata dell'Atto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione

- 11.1. L'Atto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e la sua efficacia cesserà, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 15.2, alla data in cui il Contratto verrà meno per qualsivoglia motivo.
- 11.2. Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere immediatamente ogni Trattamento effettuato per conto del Titolare e, entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessazione, dovrà restituire o cancellare i Dati Personali, secondo quanto di volta in volta deciso dal Titolare, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta degli stessi.
- 11.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Fornitore, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al Titolare entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessazione.
- 11.4. Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei Dati Personali e restituisca o cancelli ogni copia dei Dati Personali medesimi secondo quanto stabilito dal paragrafo 11.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando l'applicazione, anche ai Sub-responsabili, del precedente paragrafo 11.3.

12. Audit

- 12.1. Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.
- 12.2. Fermi restando gli obblighi previsti in tal senso dal Contratto, il Fornitore si impegna altresì a consegnare al Titolare, con cadenza annuale e per iscritto, un rendiconto in ordine all'ottemperanza delle istruzioni ricevute per mezzo del presente Contratto di Nomina, nonché relativamente all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei Dati Personali sia conforme alle previsioni del GDPR.
- 12.3. Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 5 Giorni Lavorativi precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Normativa Privacy.
- 12.4. Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto dell'Atto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.
- 12.5. Il Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente articolo 12 del Contratto di Nomina e a comunicare al Titolare qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull'esito di tali attività.

13. Cooperazione con il Garante

- 13.1. Il Fornitore si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria.
- 13.2. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

14. Trasferimento dei Dati Personali

Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce i Dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all'interno dell'Unione europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 6.1 del presente Contratto di Nomina.

15. Responsabilità del Fornitore

- 15.1. Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina o dal GDPR in capo al Fornitore dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Fornitore sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.
- 15.2. L'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dagli articoli 2.2, 8.1 del presente Contratto di Nomina, comporterà il diritto del Titolare di risolvere il presente Contratto di Nomina ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Titolare di agire in giudizio per i danni causati dall'inadempimento del Fornitore, ivi inclusi i costi sostenuti per la ricerca di un nuovo fornitore.
- 15.3. In caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2.2, 8.1, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione al Titolare di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad Euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 15.4. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Unione NET da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile.

16. Modifiche della Normativa Privacy

- 16.1. Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, il Titolare può proporre le Modifiche del presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.
- 16.2. Le Modifiche si intendono approvate dal Fornitore se questi non si oppone entro 15 Giorni Lavorativi dalla ricezione delle stesse.
- 16.3. Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto della Normativa Privacy.
- 16.4. Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni previste dal paragrafo 16.3 del presente Contratto di Nomina o qualora il Fornitore non motivi il rifiuto delle Modifiche proposte dal Titolare ai sensi del paragrafo 16.4 del presente Contratto di Nomina, il Titolare avrà facoltà di recedere dal Contratto e dal Contratto di Nomina, con conseguente applicazione dell'articolo 11 del presente Contratto di Nomina.

17. Separabilità

Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Contratto di Nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente Contratto di Nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l'intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente Contratto di Nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Nomina.

18. Ordine di precedenza

In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Contratto di Nomina tra le disposizioni del medesimo Contratto di Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi incluso il Contratto, le disposizioni del presente Contratto di Nomina prevarranno.

19. Legge applicabile e foro competente

- 19.1. Il presente Contratto di Nomina è regolato dalla legge italiana.
- 19.2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di Nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

* * *

Data e firma

Per conferma ed accettazione dell'Atto di nomina e del suo contenuto:

☐, ☐☐☐☐☐

Il Fornitore

Ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 Codice Civile, il Fornitore prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto di Nomina: Art.15 "Responsabilità del Fornitore", 16 "Modifiche della Normativa Privacy", 19 "Legge applicabile e foro competente".

Il Fornitore